

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3221

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5
Convenzione	» 7
Protocollo	» 37

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione, che rappresenta il primo concreto risultato della cooperazione giudiziaria civile dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, intende sostituire, nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea, la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata ai sensi della legge 6 febbraio 1981, n. 42, sulla notificazione all'estero. Ovviamente, tale Convenzione rimarrà in vigore nei rapporti con gli altri Stati, che non fanno parte dell'Unione.

Rispetto alla Convenzione del 1965, il testo negoziato a Bruxelles presenta novità di rilievo.

Anzitutto, vi è un tendenziale superamento del sistema delle Autorità centrali, che si è rivelato in molti casi poco efficiente. La Convenzione europea favorirà il rapporto diretto tra autorità decentrate, ed a tali fini è agevole prevedere che il nostro Paese individuerà come competenti gli uffici unici notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) presso le corti di appello.

In secondo luogo, la Convenzione europea favorirà la notifica degli atti, per la loro migliore comprensione, nelle lingue ufficiali dell'Unione (nella lingua dello Stato richiesto, salvo che il destinatario dichiari di poter accettare la notifica in una lingua diversa), laddove la Convenzione del 1965 prevedeva quali lingue ufficiali solo l'inglese ed il francese.

La Convenzione europea regola un aspetto che costituiva una grave lacuna della Convenzione del 1965: la data della notificazione. Si prevede che, in principio, la data è quella stabilita dalla legge interna dello Stato richiesto, ma se la notifica è soggetta ad un termine di decadenza, la data di perfezionamento dell'atto si considera, per l'istante, quella della consegna (*signification au parquet*) se ciò è previsto dal diritto interno dello Stato richiedente. La redazio-

ne della disposizione ha suscitato vivi dibattiti nel gruppo di lavoro e, in uno spirito di compromesso globale, si è prevista la possibilità per gli Stati di fare riserva di applicazione dell'articolo (articolo 9).

La Convenzione prevede, accanto alla forma-tipo che rappresenta il nuovo modello «europeo» fondato sul rapporto diretto tra ufficiali notificatori dei singoli Stati, le altre forme speciali: notifica per via consolare o diplomatica, per posta, rimessa diretta.

La Convenzione prevede (titolo IV) la competenza per l'interpretazione della Corte di giustizia, e la costituzione di uno speciale Comitato di esperti nazionali per risolvere le questioni di carattere generale relative all'applicazione della Convenzione stessa.

Sulla tutela del convenuto contumace, sono stati sostanzialmente riprodotti gli articoli 15 e 16 della Convenzione del 1965.

Da ultimo, la Convenzione presenta una norma di tutela dei dati personali per la garanzia di riservatezza delle informazioni contenute negli atti trasmessi.

Quanto agli atti stragiudiziali, la Convenzione del 1965 limitativa l'applicazione agli atti «promananti da pubbliche autorità», mentre tale limitazione scompare nella Convenzione europea, che si applicherà dunque anche agli atti privati (esempio: atto di messa in mora).

Ferme infatti le disposizioni della legge 6 febbraio 1981, n. 92, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1965, che troveranno applicazione con i Paesi terzi (estranei all'applicazione della nuova Convenzione europea), al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia dovrà:

individuare l'Autorità centrale (ufficio unico UNEP presso la corte d'appello di Roma);

individuare le Autorità decentralizzate competenti per ricevere le richieste ed eseguire le notifiche (uffici UNEP presso le varie Corti di appello);

individuare le autorità competenti a ricevere le richieste di notifica diplomatica o consolare (cfr. articolo 6 della legge n. 42 del 1981);

determinare le procedure per la rimessione in termini *ex* articolo 19 della Convenzione;

assicurare la riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati trasmessi;

dichiarare di opporsi all'applicazione dell'articolo 13, comma 2, come previsto dall'articolo 23 della Convenzione.

Il protocollo adottato sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'UE, concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione relativa alla trasmissione e notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari, adottata con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, consente alle alte giurisdizioni di legittimità (per l'Italia, la Corte suprema di cassazione ed il Consiglio di Stato) di richiedere la pronuncia della Corte di Lussemburgo a titolo pregiudiziale.

Si tratta di previsione che all'origine si presentava come facoltativa, in quanto l'articolo K3, ultimo paragrafo, disponeva che «le Convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per inter-

pretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la sua applicazione, secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni». La delegazione italiana, in sede di negoziato, è stata tra quelle che più hanno insistito per attribuire il potere di interpretazione alla Corte di giustizia giustificando tale posizione con la necessità di disporre di uno strumento il più possibile «armonizzato» anche per i profili della sua concreta applicazione.

Il potere per le altre Corti nazionali si presenta del resto sempre come una facoltà e non un obbligo (articolo 4 del protocollo). Si applicano alla relativa procedura il regolamento della Corte, e il protocollo sul suo statuto (articolo 5 del protocollo).

Si prega pertanto di voler valutare favorevolmente la possibilità che il nostro Paese aderisca alla Convenzione in oggetto ed al suo protocollo addizionale, che peraltro non può fare oggetto di alcuna riserva (articolo 6 del protocollo), essendo esso un necessario ed armonico completamento della Convenzione.

Dall'applicazione della Convenzione e del Protocollo in parola non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le spese eventuali previste dall'articolo 11 della Convenzione sono disciplinate secondo il principio cui è il richiedente a dover sostenere le spese relative all'intervento di un «ufficiale ministeriale» del Paese richiesto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, ed il Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE,
STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE
NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

DESIDEROSE di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della loro notificazione,

CONSIDERANDO che a tal fine la trasmissione di questi atti sarà effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,

CONSIDERANDO che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni,

TENENDO PRESENTE la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l'articolo 25, a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

ARTICOLO 1

Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.
2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.

ARTICOLO 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali emanati da un altro Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3,
- b) la rispettiva competenza territoriale;
- c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti,
- d) le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del formulario il cui modello è nell'allegato.

Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.

ARTICOLO 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un'autorità centrale incaricata:

- a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;
- c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

TITOLO II

ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE I

TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ARTICOLO 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni che esso comporta siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. A questo scopo, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

ARTICOLO 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

ARTICOLO 6

Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro un termine di sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello è allegato alla presente convenzione.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.
3. Se la domanda di notificazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della presente convenzione o se il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti, non appena ricevuti, all'organo mittente, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello è nell'allegato.

4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario in allegato. Quest'ultimo organo ricevente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le modalità specificate al paragrafo 1.

ARTICOLO 7

Notificazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione dell'atto conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto oppure secondo la forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie alla notificazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello è nell'allegato, compilato secondo quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

ARTICOLO 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:-----

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione,

oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

ARTICOLO 9

Data della notificazione

1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in applicazione dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato conformemente alla legge dello Stato membro richiesto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 10

Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che è inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di copia dell'atto notificato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

ARTICOLO 11

Spese

1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:
 - a) dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
 - b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.

SEZIONE II

ALTRI MEZZI DI TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ARTICOLO 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorità di un altro Stato designate a norma dell'articolo 2 o 3.

ARTICOLO 13

Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro d'origine.

ARTICOLO 14

Notificazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro può specificare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni alle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.

ARTICOLO 15

Domanda diretta di notificazione

1. La presente convenzione non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso gli ufficiali ministeriali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.
2. Ciascuno Stato membro può, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dichiarare che si oppone alla notificazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

TITOLO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

ARTICOLO 16

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

TITOLO IV

INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 17

Interpretazione da parte della Corte di giustizia

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della presente convenzione conformemente alle disposizioni del protocollo adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Comitato esecutivo

1. È istituito un Comitato incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente convenzione.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all'articolo 24, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni dalla prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.
3. Il Comitato ha anche il compito di:
 - a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4;
 - b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati nell'ambito della presente convenzione.

4. Inoltre, il Comitato può formulare proposte intese a:
- a) accelerare la trasmissione e la notificazione degli atti;
 - b) apportare modifiche al modello di formulario in allegato;
 - c) avviare negoziati riguardanti la revisione della presente convenzione.

ARTICOLO 19

Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965

Gli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applicano per gli atti di citazione, o atti equivalenti, trasmessi ai sensi della presente convenzione come si applicano a siffatti documenti trasmessi ai sensi della convenzione dell'Aia e pertanto:

1. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
 - i) o che l'atto è stato notificato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

- ii) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora
_ secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione
- e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione sia la consegna ha avuto luogo
in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi;
- b) ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare, all'atto della notifica di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, che i propri giudici, nonostante le disposizioni della lettera a),
e benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o della consegna sia stata
ricevuta, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:
- i) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;
- ii) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun
caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
- iii) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non
è stata ottenuta un'attestazione.
- c) Le lettere a) e b) non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini ogni misura
provvisoria conservativa;

2. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
- i) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
 - ii) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
- b) La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
- c) Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.
- d) Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

ARTICOLO 20

Rapporto con altri accordi o intese

1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o più Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate dalla presente convenzione.
2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:
 - a) copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;
 - b) qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.

ARTICOLO 21

Assistenza giudiziaria

La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

ARTICOLO 22

Protezione delle informazioni

1. Le informazioni, compresi in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi della presente convenzione possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli eventuali diritti delle persone interessate, ai sensi della pertinente legislazione nazionale, di essere informate circa l'uso fatto delle informazioni trasmesse ai sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 23

Riserve

1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che si avvale di una o più delle riserve previste ai seguenti articoli:
 - a) articolo 2, paragrafo 3,
 - b) articolo 9, paragrafo 3,
 - c) articolo 13, paragrafo 2,
 - d) articolo 15, paragrafo 2.

2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.
3. Ciascuno Stato membro può ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.

ARTICOLO 24

Adozione e entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta a adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato che procede per ultimo a questa formalità.
4. Sinò all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 17, è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.

ARTICOLO 25

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. Per qualsiasi Stato che vi aderisca, la presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del suddetto periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito dei loro strumenti di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 24, paragrafo 4.

ARTICOLO 26**Modifiche**

1. Ciascuno Stato membro, Parte della presente convenzione, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3.
4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, i formulari in allegato possono essere modificati con una decisione del Consiglio, su proposta del Comitato esecutivo in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), di uno Stato membro, Parte della presente convenzione, o della Commissione.

ARTICOLO 27

Depositario e pubblicazione

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale:

a) le adozioni e adesioni,

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione,

c) la data di applicazione della presente convenzione tra tre Stati membri,

d) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonché all'articolo 24, paragrafo 4,

e) le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

ALLEGATO

Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(Italiano, italiano, itálerak, itálerakít, itálerak itálerak, itálerak, itálerak, itálerak, itálerak, itálerak)

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE DI UN ATTO (Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione)

Riferimento n. _____

(*) voce facoltativa

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1 Nome: _____
1.2 Indirizzo: 1.2.1 Via + numero/C.P.: _____
1.2.2 Luogo + codice: _____ 1.2.3 Paese: _____
1.3 Tel.: _____ 1.4 Fax (*): _____ 1.5 Posta elettronica (*): _____

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1 Nome: _____
2.2 Indirizzo: 2.2.1 Via + numero/C.P.: _____ 2.2.3 Paese: _____
2.2.2 Luogo + codice: _____
2.3 Tel.: _____ 2.4 Fax (*): _____ 2.5 Posta elettronica (*): _____

3. RICHIEDENTE

3.1 Nome: _____
3.2 Indirizzo: 3.2.1 Via + numero/C.P.: _____ 3.2.3 Paese: _____
3.2.2 Luogo + codice: _____
3.3 Tel. (*): _____ 3.4 Fax (*): _____ 3.5 Posta elettronica (*): _____

4. DESTINATARIO

4.1 Nome: _____
4.2 Indirizzo: 4.2.1 Via + numero/C.P.: _____ 4.2.3 Paese: _____
4.2.2 Luogo + codice: _____
4.3 Tel. (*): _____ 4.4 Fax (*): _____ 4.5 Posta elettronica (*): _____
4.6 Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*): _____

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE

5.1 Secondo la legge dello Stato membro richiesto:
 5.2 Secondo la forma particolare seguente: _____
 5.2.1 Se questa forma di notificazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati a norma di tale legge:
 5.2.1.1 Sì
 5.2.1.2 No

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1 Natura dell'atto _____
 6.1.1 Atto giudiziario
 6.1.1.1 atto introduttivo 6.1.1.4 altro: _____
 6.1.1.2 sentenza
 6.1.1.3 atto di impugnazione
 6.1.2 atto extragiudiziale
b) 6.2 Data o scadenza indicata nell'atto (*): _____
c) 6.3 Lingua dell'atto: _____
- 6.3.1 originale: D EN DK ES FIN FR GR I NL P S altra: _____
- 6.3.2 traduzione: (*) D EN DK ES FIN FR GR I NL P S altra: _____
d) 6.4 Numero dei documenti: _____

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5 della convenzione)

7.1 Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia) 7.2 No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione, la procedura necessaria alla notificazione deve essere completata nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione entro un mese dalla data di deposito, il richiedente deve produrre il certificato previsto al punto 1.
2. In caso di impossibilità a dar seguito alle domande di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione prevede che si dia notizia in iscritto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni e i documenti necessari.

Firma di: _____ e: _____
Firma del mittente: _____

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">N. di riferimento del servizio ricevente:</div> <p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DI RICEZIONE (Articolo 6, paragrafo 1 della convenzione)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <i>La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.</i> </div> <p>8. DATA DI RICEZIONE:</p> <p style="text-align: right;">Fatto a: data:</p> <p style="text-align: right;">Firma e/o timbro:</p>
<p style="text-align: center;">AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO (Articolo 6, paragrafo 3 della convenzione)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti </div> <p>9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> 9.1 La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della convenzione:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 9.1.1 L'atto non è di natura civile o commerciale</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 9.1.2 La notificazione non è tra uno Stato membro ed un altro</p> <p><input type="checkbox"/> 9.2 Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 9.2.1 L'atto non è facilmente leggibile <input type="checkbox"/> 9.2.3 L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 9.2.2 L'atto è compilato in una lingua non prevista <input type="checkbox"/> 9.2.4 Altro (da precisare)</p> <p><input type="checkbox"/> 9.3 La forma della notificazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 della convenzione)</p> <p style="text-align: right;">Fatto a: data:</p> <p style="text-align: right;">Firma e/o timbro:</p>
<p style="text-align: center;">AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE (Articolo 5, paragrafo 4 della convenzione)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione: </div> <p>10.1 NOME</p> <p>10.2 Indirizzo: 10.2.1 Via + numero/C.P.: 10.2.3 Paese</p> <p style="margin-left: 20px;">10.2.2 Luogo + codice</p> <p>10.3 Tel. 10.4 Fax (*): 10.5 Posta elettronica (*):</p> <p style="text-align: right;">Fatto a: data:</p> <p style="text-align: right;">Firma e/o timbro:</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">N. di riferimento del servizio ricevente competente:</div> <p style="text-align: center;">AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE (Articolo 6, paragrafo 4 della convenzione)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <i>Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.</i> </div> <p>11. DATA DI RICEZIONE:</p> <p style="text-align: right;">Fatto a: data:</p> <p style="text-align: right;">Firma e/o timbro:</p>

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO
(Articolo 10 della convenzione)

La notificazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione)

12. **ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE**

a) 12.1 Data e luogo della notificazione:

b) 12.2 L'atto è stato

A) 12.2.1 Notificato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1 consegnato

12.2.1.1.1 personalmente al destinatario

12.2.1.1.2 ad un'altra persona

12.2.1.1.2.1 Nome:

12.2.1.1.2.2 Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1 Via + numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2 Luogo + codice: 12.2.1.1.2.2.3 Paese:

12.2.1.1.2.3 Legame con il destinatario

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.1.3 al domicilio del destinatario

12.2.1.2 notificato per posta

12.2.1.2.1 senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2 con l'allegata ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1 del destinatario

12.2.1.2.2.2 di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1 Nome:

12.2.1.2.2.2.2 Indirizzo:

12.2.1.2.2.2.2.1 Via + numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2 Luogo + codice: 12.2.1.2.2.2.2.3 Paese:

12.2.1.2.2.2.3 Legame con il destinatario:

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.3 Notificato in altra forma (precisare)

B) 12.2.2 Notificato nella forma particolare seguente (precisare):

c) 12.3 Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. **COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2**

Non è stato possibile effettuare la notificazione entro un mese dalla ricezione.

14. **RIFIUTO DELL'ATTO**

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. **MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO**

15.1 Indirizzo sconosciuto

15.2 Destinatario irraggiungibile

15.3 Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.

15.4 Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a: data:

Firma e/o timbro:

PROTOCOLLO,
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE,
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE
NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

FACENDO RIFERIMENTO all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che prevede che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente ad interpretare in via pregiudiziale detta convenzione,

DESIDEROSE di disciplinare le condizioni alle quali la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi, su questioni d'interpretazione della convenzione e del presente protocollo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1

Conformemente all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in appresso denominata la "convenzione", la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione e del presente protocollo.

ARTICOLO 2

1. Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

a) le più alte giurisdizioni degli Stati membri elencate in appresso:

- in Belgio: "la Cour de cassation - het Hof van Cassatie" e "le Conseil d'Etat - de Raad van Staat",
- in Danimarca: "Højesteret",
- in Germania: "die obersten Gerichtshöfe des Bundes",
- in Grecia: "τα Ανώτατα δικαστήρια",
- in Spagna: "el Tribunal Supremo",
- in Francia: "la Cour de cassation" e "le Conseil d'Etat",
- in Irlanda: "the Supreme Court",
- in Italia: "la Corte suprema di cassazione" e "il Consiglio di Stato",
- nel Lussemburgo: "la Cour supérieure de justice", giudicante in cassazione,
- nei Paesi Bassi: "de Hoge Raad",

- in Austria: "der Oberste Gerichtshof", "der Verwaltungsgerichtshof" e "der Verfassungsgerichtshof",
- in Portogallo: "o Supremo Tribunal de Justiça" e "o Supremo Tribunal Administrativo",
- in Finlandia: "korkein oikeus/högsta domstolen", "korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen",
- in Svezia: "Högsta domstolen", "Regeringsrätten", "Arbetsdomstolen" e "Marknadsdomstolen",
- nel Regno Unito: "the House of Lords";

b) le giurisdizioni degli Stati membri quando giudicano in grado d'appello.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato l'elenco delle più alte giurisdizioni di cui al paragrafo 1 lettera a) può essere modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 3

1. Quando una questione d'interpretazione è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una siffatta questione è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

ARTICOLO 4

1. L'autorità competente di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione, quando decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione di una giurisdizione di un altro Stato membro indicata nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b), se tale Stato membro è Parte del presente protocollo. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla domanda di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati membri o ad ogni altra autorità designata da uno Stato membro.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri, alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea che, nel termine di due mesi dalla data di detta notificazione, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la riscossione né il rimborso delle spese.

ARTICOLO 5

Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo non può essere oggetto di alcuna riserva.

ARTICOLO 7

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte del terzo Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione.

ARTICOLO 8

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
3. All'atto del deposito del suo strumento di adesione, lo Stato membro aderente indica quale o quali delle sue più alte giurisdizioni ha o hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera a).
4. Prima che il presente protocollo entri in vigore nei confronti di uno Stato aderente, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, le necessarie modifiche dell'elenco delle più alte giurisdizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
5. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
6. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 9

1. Lasciando impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 4, ogni Stato membro, Parte del presente protocollo, o la Commissione possono proporre modifiche del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Le modifiche così approvate entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 10

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

